

COMUNE DI ORBASSANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo IV del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze e organizzazione del servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli art. 31, 112, 113 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere ed in osservanza con la normativa legislativa nazionale che ne regola la materia.
3. In caso di esercizio in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 31, 112, 113 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
5. Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:
 - 5.1. L'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica;
 - 5.2. L'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, il servizio funebre, i permessi di seppellimento;
 - 5.3. L'Ufficio Servizi Cimiteriali per l'assegnazione delle sepolture private e le deliberazioni; il Dirigente comunale competente ai sensi dello Statuto per la stipulazione degli atti di concessione delle sepolture;
 - 5.4. L'ufficio Tecnico per l'aggiornamento delle planimetrie, i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle di privati;
 - 5.5. Il personale addetto ai cimiteri per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione, la vigilanza sui visitatori e sulle operazioni affidate in appalto a terzi ai sensi del successivo comma;
6. Le attività di cui al punto 5.5 possono essere affidate in appalto a privati.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - 2.1. la visita necroscopica;
 - 2.2. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - 2.3. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 32 comma 1;
 - 2.4. l'inumazione in campo comune
 - 2.5. le esumazioni ordinarie;
 - 2.6. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - 2.7. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 21.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 2° comma, lettera f), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del comune è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - 2.1. l'orario di apertura e chiusura;
 - 2.2. copia del presente regolamento;
 - 2.3. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - 2.4. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - 2.5. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - 2.6. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 6 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattrore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.

3. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione trasmette avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'articolo 140 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9.7.1939, n. 1238.
4. In materia di dichiarazione e avviso di morte, per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel titolo VII del citato regio decreto n. 1238/1939.

Articolo 7 - Denuncia della causa di morte

1. I medici, a norma dell'articolo 103, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione direttamente al servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'articolo 8.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte all'ufficio dello stato civile è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della repubblica 10.9.1990, n. 285.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Il Comune provvede entro trenta giorni ad inviare copia della scheda di morte al servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL nel cui territorio il Comune è ricompreso.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
9. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 8 - Accertamenti necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del regio decreto 1238/1939, sono esercitate da un medico nominato dall'azienda regionale ASL competente.
2. Il medico necroscopo dipende per tale attività dall'azienda regionale ASL che ha provveduto alla sua nomina e a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.
3. Il medico necroscopo provvede alla visita di controllo che ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti per motivi di sanità ed igiene pubblica.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvi i casi previsti dall'articolo 14, e comunque non oltre le trenta ore.
5. Dopo la visita il medico necroscopo redige l'apposito certificato previsto dall'articolo 141 del regio decreto n. 1238/1939.

Articolo 9 - Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda regionale ASL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda regionale ASL competente incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Il trasporto e la sepoltura sono effettuati solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Autorizzazioni alla sepoltura

1. Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.
2. L'Ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
3. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

Articolo 11 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categoria.
3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma o dei resti e delle ceneri.

Articolo 12 - Sepoltura di nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del regio decreto 1238/1939, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non sono stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dal servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 13 - Depositi di osservazione ed obitori

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, tramite apposita convenzione (art. 14 D.P.R. 285/1990). Hanno la finalità di prestare i seguenti servizi:

- 1.1. deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - 1.1.1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - 1.1.2. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - 1.1.3. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- 1.2. obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - 1.2.1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - 1.2.2. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali,
 - 1.2.3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi ha luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio d'igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.

Articolo 14 – Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo ha accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
2. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si hanno dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. All'infuori dei casi speciali previsti dall'articolo 13, i cadaveri, per i periodi di osservazione, sono affidati in custodia alle persone di famiglia od ai conviventi, i quali provvedono a porre il corpo in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
5. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si adottano le misure cautelative necessarie prescritte dal servizio d'igiene pubblica dell'azienda Regionale ASL competente.

Articolo 15 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15.2.1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o al deposito di osservazione o all'obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. L'azienda regionale ASL competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, in quanto applicabili.
7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dalla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 7. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 7.
8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del citato testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modifiche.
9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 16 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dall'articolo 14.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.
3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
5. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
6. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
7. Il sindaco, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
8. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
9. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
10. E' vietato il commercio di ossa umane.

Articolo 17 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

Articolo 18 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. Qualora venga dimostrata dall'ASL la non necessaria sussistenza all'interno del cimitero della sala autopsie il Comune potrà predisporre apposita convenzione con ospedali o altri istituti sanitari.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo all'azienda regionale ASL interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 7.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e all'azienda regionale ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 6.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del servizio ASL competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - 7.1. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - 7.2. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, in quanto applicabili.
9. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90 è eseguito dal servizio d'igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 14.

CAPO IV - FERETRI

Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 20.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depositato nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'articolo 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo avere valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 20 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - 1.1. Per inumazione:
 - 1.1.1. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.)
 - 1.1.2. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - 1.1.3. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - 1.1.4. i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle caratteristiche sopra riportate.
 - 1.2. Per tumulazione:
 - 1.2.1. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - 1.3. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - 1.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 1.2 precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - 1.4. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km:
 - 1.4.1. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - 1.5. Cremazione:
 - 1.5.1. la salma deve essere racchiusa **in feretri di legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.**
2. I trasporti di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 1.2 precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il

doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione sulle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 21 - Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 20, punto 1.1 e 1.5.1 per salme di persone ritenute indigenti su relazione del Servizio Sociale, per quelle sconosciute decedute nel territorio del Comune o che comunque non abbiano parenti o affini fino al 4° grado che vi provvedano, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo il diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o dei parenti.
2. **Non verranno riscossi i diritti comunali sui trasporti funebri nel caso in cui sia il comune di residenza del deceduto a farsi carico della spesa.**
3. **Fatta salva la volontà del defunto ritenuto indigente e il relativo diritto di rivalsa del Comune ai sensi del comma 1, il Comune sostiene gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione. In mancanza di diversa volontà circa la destinazione delle ceneri, le stesse saranno conservate nella tomba del Comune.**

Articolo 22 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V - TRASPORTO

Articolo 23 - Servizio trasporti funebri

1. A far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento il servizio trasporti funebri della Città è liberalizzato e non verrà più svolto dal Comune sotto forma di privata.
2. A partire da tale data, pertanto, il trasporto delle salme verrà svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso del certificato di autorizzazione rilasciato dal Comune.
3. L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
4. Il servizio è soggetto al pagamento dei diritti fissi nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale. L'ordine di pagamento è emesso dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguite dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Articolo 24 - Autorizzazione all'espletamento del servizio

1. Nel territorio comunale il servizio trasporto salme convenzionato può essere svolto unicamente dalle imprese a tale scopo autorizzate dal Comune, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.
2. L'autorizzazione in argomento verrà accordata alle imprese che esercitano l'attività nel territorio comunale, a condizione che:
 - 2.1. Svolgano da almeno due anni l'attività di pompe funebri con regolare licenza della Questura congiunta con la autorizzazione comunale di vendita di cofani mortuari o rilevino una tale attività;
 - 2.2. Dispongano di un ufficio funzionante in Orbassano per almeno otto ore nei giorni feriali e quattro nei giorni prefestivi; in ogni caso, ed anche nei giorni festivi, l'impresa deve essere reperibile 24 ore su 24.;
 - 2.3. Posseggano in proprietà autofunebri decorose e conformi all'articolo 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - 2.4. Si obblighino, con dichiarazione autenticata sottoscritta davanti a pubblico ufficiale, ad osservare senza alcuna eccezione il presente Regolamento.
3. L'autorizzazione rilasciata dal Comune non è trasferibile. Conseguentemente, qualora una azienda abilitata allo svolgimento dei servizi funebri venisse trasferita a terzi, il subentrante deve richiedere al Comune l'autorizzazione a svolgere il servizio previa dimostrazione di possedere i requisiti prescritti nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, del presente articolo.
4. L'abilitazione è valida per l'anno solare con scadenza 31/12 di ogni anno. Dovrà pertanto essere rinnovata di volta in volta su richiesta delle Ditte interessate da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza.
5. L'autorizzazione non è necessaria per il trasporto di salme provenienti o dirette ad altro Comune oppure quando il trasporto sia inerente a salme di militari il cui trasporto viene effettuato con mezzi propri dell'Amministrazione Militare, nonché il trasporto di feti e prodotti abortivi, di nati morti, di ossa umane o resti mortali assimilabili o urne cinerarie.

Articolo 25 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri comprendono il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto, senza corteo, alla Chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Una volta raggiunto il Cimitero, la ditta stessa che ha effettuato il trasporto dovrà provvedere con proprio personale allo scarico del feretro dalla autovettura ed alla consegna dello stesso al personale del cimitero.
2. Nessuna altra sosta, salvi i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone l'Ufficiale dello Stato Civile prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il feretro è preso in consegna dagli incaricati al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.

Articolo 26 - Costo dei servizi

1. Il costo del servizio trasporti funebri, qualora il cittadino espressamente e per scritto dichiara di rinunciare al servizio comunale convenzionato, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento è regolato dalla libera concorrenza. Sono comunque sempre dovuti i diritti per il Servizio Trasporti Funebri al Comune nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune garantisce un servizio a "classe unica" che potrà essere:
 - 2.1. A pagamento, secondo le norme e tariffe previste nella convenzione approvata dalla Giunta Comunale;
 - 2.2. A carico del Comune per il trasporto e la inumazione di salme di famiglie indigenti assistite dal Comune e che, in relazione ad apposita attestazione rilasciata dal Servizio di assistenza sociale, non risultano in grado di sostenere le spese del funerale.
3. Per l'effettuazione dei servizi di cui ai precedenti commi, il Comune affida alle varie ditte locali abilitate a norma dell'articolo 25 e, previa apposita convenzione, la gestione di tali servizi in città, e, a turno, quello del servizio a carico del Comune.
4. Le ditte che nei periodi di propria competenza sono incaricate del servizio trasporti per conto del Comune, sono obbligate anche ad effettuare, dietro invito dell'autorità competente (giudiziaria, di polizia ecc.) di portarsi con l'auto funebre, in qualunque ora del giorno e della notte, sul luogo in cui si trova la salma il cui decesso è avvenuto per suicidio, omicidio o disgrazia, per prelevarle e portarla nella camera mortuaria del Cimitero Comunale o altro luogo secondo l'ordine impartito dalle competenti autorità.
5. La ditta, prima di recarsi sul posto, dovrà anche avvertire il necroforo comunale e munirsi di apposito feretro e della attrezzatura necessaria.
6. Per ognuno dei servizi di cui sopra effettuati per conto del Comune e dell'autorità Giudiziaria, all'impresa verrà corrisposto il compenso di importo pari all'80% di quello del normale trasporto di salme con autovettura.

Articolo 27 - Servizio Comunale trasporto a "classe unica"

1. Le ditte autorizzate ad effettuare il trasporto di salme sul territorio comunale sono obbligate ad effettuare, ai prezzi stabiliti nella convenzione approvata dalla Giunta Comunale, un servizio di trasporto a "classe unica" con le caratteristiche stabilite nei seguenti commi.
2. In particolare il servizio in questione comprende:
 - 2.1. Trasporto con apposita autovettura decorosa rispondente alle norme di cui al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e del tipo approvato dal Comune;
 - 2.2. N. 4 necrofori di cui uno addetto alla guida dell'auto funebre, aventi divisa in stoffa scura, impermeabile in caso di pioggia;
 - 2.3. Feretro per tumulazione, inumazione, cremazione e trasporti rispondente alle caratteristiche previste dal presente regolamento all'articolo 20, completo di maniglioni, crocefisso, piastrina di riconoscimento.
3. Qualora la ditta non disponga di feretri di cui ai precedenti commi, è obbligata a fornirne altri di maggior pregio, senza alcuna maggiorazione di prezzo.

Articolo 28 - Responsabilità dell'impresa

1. Le imprese abilitate ad effettuare il servizio di trasporto salme sostengono direttamente tutti i costi del servizio di loro competenza, ed assumono a proprio carico tutte le inerenti responsabilità civili per danni a persone e cose.
2. Debbono tutte essere assicurate per responsabilità civile per una congrua somma sufficiente a garantire l'eventuale ristoro di danni causati a terzi.

Articolo 29 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco stabilisce le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. I congiunti del defunto o chi per essi sono tenuti a richiedere alla Polizia Municipale il nulla osta per lo stazionamento sulla pubblica via e per il trasporto della salma nell'ora e nel giorno in cui intendono effettuare il funerale.
3. Il nulla-osta di cui al comma precedente deve essere consegnato all'Ufficiale dello Stato Civile il quale rilascia l'autorizzazione al funerale unitamente al permesso di seppellimento e previo pagamento della somma indicata in tariffa. Se necessario, nell'autorizzazione deve essere specificato, oltre l'ora ed il giorno del funerale, anche il percorso da seguire secondo le eventuali indicazioni fornite dalla Polizia Municipale in sede di rilascio del precitato nulla-osta.
4. Il permesso di seppellimento e l'unita autorizzazione al trasporto devono essere esibiti al custode del cimitero il quale provvederà agli adempimenti di sua competenza solo dopo averne preso visione.
5. Con ordinanza del Sindaco verranno indicati i giorni nei quali non si effettuano servizi funebri.
6. Eventuali servizi fuori orario, richiesti specificatamente, potranno essere effettuati previa applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa in vigore.
7. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
8. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi, di norma, vengono effettuati nelle prime ore del mattino.

Articolo 30 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 31 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito, senza corteo, poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di mezzi di cui al primo comma.

Articolo 32 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione, cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 33 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto del Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli 25 e seguenti del D.P.R. 285/90, ad eccezione:
 - 1.1. Dei prodotti abortivi di cui all'articolo 12, comma 2, per i quali il trasporto è autorizzato dal servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente;
 - 1.2. Dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali il trasporto è autorizzato dalla pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato).
2. Nei casi di cui al comma 1, punto 1.1, il trasporto di cadaveri avviene a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purchè il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Le eventuali Onoranze Funebri possono partire dalla casa di abitazione, ove il feretro, previa autorizzazione scritta del servizio competente della ASL può restare depositato prima dell'inizio del funerale.
6. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto di autorizzazione deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del luogo in cui è avvenuto il decesso.
8. Per i morti di malattie infettive diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, primo comma e 25, secondo comma del D.P.R. 285/90.

Articolo 34 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salma nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 35 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/12/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di altri Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 e 32. dello stesso regolamento. In

entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

Articolo 36 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 60.

Articolo 37 - Vetture funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale ASL competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Articolo 38 - Rimesse delle vetture funebri

1. Le eventuali rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuata con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 39 – Elenco cimiteri

1. A norma dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale sito in Via Nazario Sauro n. 82.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/90.

Articolo 40 – Disposizioni generali

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. Il servizio di igiene pubblica dell'azienda Regionale ASL competente controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 31, 112, 113 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
4. Le operazioni di esumazione ed estumulazione possono essere affidate in appalto a ditte esterne.

Articolo 41 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero sono previsti reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici **riconoscibili ai sensi dell'art. 3 DPR 15/07/2003 n. 254**, di norma, vengono inumati in reparto speciale del cimitero **o avviati a cremazione con oneri a carico della struttura sanitaria che ha provveduto all'amputazione. Chi ha subito l'amputazione può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata in propria sepoltura privata, inumata o cremata, con oneri a suo carico.**
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 42 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, di religione:
 - 1.1. I cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - 1.2. I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - 1.3. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune;
 - 1.4. I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 41, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere seppellite nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi

Articolo 43 – Ammissioni nel reparto nati morti.

1. I nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione sono accolti in reparti a ciò destinati senza la prescritta denuncia di cui all'articolo 7.

Articolo 44 – Servizio di custodia e manutenzione

1. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - 1.1. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 10, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- 1.2. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito in cui sono stati deposti;
- 1.3. Le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- 1.4. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.
2. I registri, che possono essere tenuti anche con mezzi informatici, devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Altri obblighi del servizio di custodia sono i seguenti:
 - 4.1. Custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e gli attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
 - 4.2. Tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e l'immediata strada d'accesso;
 - 4.3. Mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo allo scolo delle acque piovane;
 - 4.4. Tenere costantemente puliti i viali e mantenere in buone condizioni le piante che li delimitano;
 - 4.5. Scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
 - 4.6. Assistere gli incaricati delle eventuali autopsie effettuate nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavacri ecc.;
 - 4.7. Sorvegliare i locali di deposito dei cadaveri, dietro ordine scritto dell'ufficiale dello stato civile, in qualsiasi tempo e ora;
 - 4.8. Raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate;
 - 4.9. Segnalare al responsabile dei servizi demografici qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
 - 4.10. Tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - 4.11. Presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero ed al loro trasporto nella camera mortuaria, o direttamente nelle fosse per l'inumazione, o nei loculi o nelle cappelle private per la tumulazione;
 - 4.12. Provvedere all'apertura ed alla chiusura dei loculi o cellette;
 - 4.13. Provvedere alla deposizione del feretro nella fossa;
 - 4.14. Non richiedere o pretendere compensi per le sue prestazioni nel cimitero;
 - 4.15. Essere presente nel cimitero nei giorni e nelle ore stabilite.
 - 4.16. E' assolutamente vietato al personale di eseguire nei cimiteri opere o provviste per conto terzi, alienare o dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.
5. Nei predetti adempimenti il servizio di custodia è eventualmente coadiuvato dal personale comunale assegnato al cimitero.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 45 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi dell'articolo 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR 10/9/1990 n. 285 e dal successivo articolo 46.
5. Il piano regolatore cimiteriale stabilisce i luoghi in cui è autorizzata la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero.

Articolo 46 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, nell'ambito del Piano Regolatore Cimiteriale programma le necessità del servizio e definisce su parere dell'A.S.L. i locali da adibire a deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria, sala di autopsia e locali vari di servizio.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio Comunale provvede ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno cinque anni, od in occasione di nuovi cimiteri, quando siano soppressi quelli esistenti o nel caso in cui questi ultimi siano soggetti a modifiche ed ampliamenti.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - 3.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - 3.2. Dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - 3.3. Della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - 3.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - 3.5. Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - 3.6. Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - 4.1. Campi di inumazione comune;
 - 4.2. Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - 4.3. Tumulazioni in colombario;
 - 4.4. Cellette ossario;
 - 4.5. Nicchie cinerarie;
 - 4.6. Ossario comune;
 - 4.7. Cinerario comune.

- 4.8. Area da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersione delle ceneri secondo le previsioni del P.R.C.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 10/9/1990, n. 285, che deve essere aggiornata ogni cinque anni (circolare regionale del 17.03.1995 n. prot. 1867/48/767).

CAPO III- INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 47 – Inumazione

1. Sono inumazioni le sepolture nella terra. Esse si distinguono in comuni e private:
 - 1.1. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - 1.2. Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati ai sensi del successivo comma 4, da un cippo, fornito e messo in opera a cura e spese del Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Ogni sepoltura dovrà essere immediatamente contraddistinta da un cippo provvisorio di cui al comma 2. I privati possono installare, in sostituzione del cippo, una lapide o un coprifossa, conformi alle norme del piano regolatore cimiteriale. Previa modifica alle norme di attuazione del P.R.C., i familiari potranno richiedere al Comune, entro un anno dalla data del decesso, l'installazione di un coprifossa e di un cordolo di delimitazione del posto delle seguenti dimensioni:
 - a) coprifossa per adulti (m. 0,70 di lunghezza, m. 0,80 di larghezza)
 - b) coprifossa per fanciulli (m. 0,50 di lunghezza, m. 0,50 di larghezza)
 - c) cordolo a delimitazione del posto da realizzarsi entro il perimetro previsto dall'art. 72 del D.P.R. 285/1990.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
6. E' vietata l'inumazione di salme estumulate prima dello scadere della concessione.

Articolo 48 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,700 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

5. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del DPR 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 49 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
 - 2.1. Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - 2.2. Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - 2.3. Per salme di persone che si intendono tumulare in opere del Comune non ancora ultimate; in tal caso il deposito provvisorio è tassativamente escluso quando vi è ancora disponibilità di altre opere del Comune e sino al completo esaurimento delle stesse.
 - 2.4. Per salme di persone che si intende trasferire.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dall'Ufficio Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, il deposito provvisorio per salme, resti o ceneri che si intendono tumulare in opere del Comune non ancora ultimate quando non vi è più disponibilità di altre opere del Comune, è esonerato dal pagamento del canone stabilito in tariffa

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 50 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del DPR 285/90 e cioè di anni 10. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con esclusione dei mesi di luglio e agosto, dal 23 ottobre al 2 novembre, salvo particolari esigenze e previa autorizzazione del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 51 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 52 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono eseguire solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del DPR 10/9/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Qualora è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva o diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui designato.

Articolo 53 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:
 - 3.1. A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - 3.2. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà apposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 55 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 54 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 55 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 56 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 57 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. L'eventuale ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 58 – Cremazione

- 1. La cremazione è disciplinata dalla normativa nazionale e regionale in materia e dai relativi regolamenti attuativi.**
- 2. Le operazioni di cremazione devono essere eseguite presso impianti autorizzati.**

Articolo 59 – Modalità per il rilascio all'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del comune di decesso o ad un suo delegato, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 254/2003.
4. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo come sopra individuati, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 60 – Urne cinerarie

1. La cremazione è compiuta da parte di soggetti gestori di impianti di cremazione che devono adottare sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
2. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria che deve avere i seguenti requisiti:
 - a) Urna destinata alla conservazione o alla tumulazione:
 - dimensioni massime di cm. 30 x 30 ed altezza di cm. 20;
 - materiale non deperibile;
 - chiusura con saldatura a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa;
 - recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto.
 - b) Urna destinata alla dispersione:
 - materiale non degradabile (marmo, legno, ..)
 - chiusura ermetica e sigillata in modo da evitare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.
4. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in cappelle autorizzate o in loculi e cellette all'interno del cimitero;

b) inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;

c) disperse con le modalità di cui ai successivi articoli 61 e 63;

d) consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento).

5. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici e qualora i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al precedente comma, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune del cimitero comunale.

6. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto al comune competente.

Articolo 61 - Affidamento ai familiari per la conservazione o per la dispersione delle ceneri

1. In caso di affidamento dell'urna ai familiari per la conservazione o per la dispersione delle ceneri la volontà del defunto deve essere comprovata da disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

3 Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dal personale dello stato civile autorizzato dal comune.

4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale dello stato civile che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

5. L'ufficiale di stato civile rilascia apposita autorizzazione all'affidamento o alla dispersione nonché il verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990 (contenente i presupposti del procedimento amministrativo di cremazione nonché la destinazione delle ceneri). Sia nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sia nel verbale di consegna dell'urna deve risultare quanto previsto dai precedenti commi 1, 2, 3, 4.

6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri deve essere comunicata, a cura dell'ufficiale di stato civile, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

7. Il familiare che intende richiedere l'affidamento deve presentare istanza all'Amministrazione comunale, fornendo le seguenti informazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3, 4;
- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, le modalità della loro conservazione ed il consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
- descrizione del luogo, dove le ceneri verranno custodite;

- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
- l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di comunicare al comune di provenienza e di nuova destinazione l'eventuale trasferimento dell'urna, entro il termine di 30 giorni dall'evento;
- la disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali dove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal Comune per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
- l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.

8. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria sono annotati in apposito registro; l'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e sulla conservazione dell'urna.

9. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

- l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
- di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego;
- di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutati la cremazione dei cadaveri degli associati.

10. Dell'attività materiale di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero è redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali va conservato presso il servizio cimiteriale e l'altro trasmesso all'ufficio stato civile.

11. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è apposta nel cimitero apposita targa individuale o collettiva che riporta i dati anagrafici del defunto. Tale targa è predisposta dall'amministrazione comunale su richiesta dei familiari del defunto.

12. Le autorizzazioni all'affidamento e per ogni altra destinazione sono registrate a cura dell'ufficio stato civile.

Art. 62 - Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 61, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

4. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

5. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona.

6. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

7. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

8. L'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia municipale, può procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e/o affidatario. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

9. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

10. Non è consentita la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

11. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 63 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) nell'area a ciò destinata **eventualmente istituita e** posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;

b) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro;

c) nel cinerario comune, **ove istituito**, previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 all'interno del cimitero comunale e realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei luoghi del territorio comunale:

a) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

b) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 61.

6. I soggetti di cui al precedente comma 5 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

8. Al di fuori del cinerario comune **eventualmente** previsto nel cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Articolo 64 – Recesso dall'affidamento

1. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, **può** conferirle **esclusivamente** al cimitero comunale nel cinerario comune o disperderle nell'area destinata a roseto (giardino del ricordo) o nel campo di dispersione delle ceneri, **ove istituiti**, o provvedere alla loro tumulazione o inumazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di affidamento ceneri.

Articolo 65 – Deposito provvisorio e rinvenimento di urne

1. Per esigenze tecniche ed amministrative comunali è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale.
2. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a collocarle temporaneamente nel deposito provvisorio di cui al comma 1. L'ufficio Stato Civile fa espletare al Corpo di Polizia Municipale le indagini finalizzate all'individuazione degli aventi diritto all'affidamento delle ceneri e degli eventuali colpevoli dell'abbandono. Assolti tali obblighi, il Comune procede a conferirle al cimitero nel cinerario comune, sempre che il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 66 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario annuale fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa sino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 67 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - 2.1. Agli animali;
 - 2.2. Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - 2.3. Ai questuanti;
 - 2.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile della custodia può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza dal Sindaco.

Articolo 68 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - 1.2. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - 1.3. introdurre oggetti irriverenti;
 - 1.4. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - 1.5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - 1.6. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - 1.7. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- 1.8. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari
 - 1.9. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari e dell'Ufficio Tecnico;
 - 1.10. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - 1.11. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte dei estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - 1.12. qualsiasi attività commerciale.
2. I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 69 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 70 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali previsti nelle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale.
2. Ogni **lapide** deve essere **conforme al progetto tipo depositato presso l'Ufficio Contratti comunale** e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte **indecorose, offensive o contrarie alla sacralità del luogo**.
5. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 72.
6. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori sempreverdi nel rispetto delle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale.

Articolo 71 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 72 – Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da

renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali e degli oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 57 in quanto applicabili.
5. La tipologia degli accessori cimiteriali (portafoto, portafiori, scritte, ecc.) da apporre sui manufatti costruiti dal comune sono approvati dalla Giunta Comunale e sono vincolanti per i concessionari. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 109.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 73 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 46, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - 4.1. Sepolture individuali (loculi, poste individuali, cellette ecc.)
 - 4.2. Sepolture per famiglie e collettività (biloculi, celle, edicole ecc.)
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Le tariffe di concessioni a salme di persone non residenti nel comune o in caso di resti provenienti da Cimiteri di altri comuni, sono aumentate del 50%.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è stipulata in forma di scrittura privata non autenticata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio Servizi Cimiteriali.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.
9. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - 9.1. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - 9.2. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - 9.3. la durata;
 - 9.4. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - 9.5. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - 9.6. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

9.7. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 74 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - 2.1. In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - 2.2. In 50 anni per le cellette;
 - 2.3. In 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. All'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
4. Fatti salvi i casi di decadenza dalla concessione previsti dal successivo articolo 86, nel caso di estumulazione intervenuta prima dello scadere della concessione, la stessa decade di diritto e al concessionario, ovvero al richiedente l'estumulazione, ovvero agli aventi causa viene corrisposto il rimborso di una somma calcolata con i criteri previsti al successivo art. 81.
5. Per le concessioni a tempo determinato, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decadenza viene pronunciata a seguito di verifica del non utilizzo dei loculi e delle cellette ossario, per estumulazione della salma o dei resti mortali dell'avente titolo alla sepoltura e viene corrisposto il rimborso di cui al comma precedente.
6. Le concessioni cimiteriali dei loculi e delle cellette di durata trentennale stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogate alla scadenza per un ulteriore periodo di 20 anni senza applicazione del canone stabilito in tariffa.

Articolo 75 – Modalità di concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie.

1. La sepoltura individuale privata di cui al punto 4.1 del comma 4 dell'articolo 73, è riservata alle salme di cittadini residenti e può concedersi solo in presenza della salma, dei resti o delle ceneri. E' consentita la tumulazione di salme precedentemente inumate, previa autorizzazione igienico sanitaria, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'inumazione.
2. Sono equiparati ai residenti coloro che, pur essendo nati nel Comune di Orbassano, non vi abbiano più la residenza al momento del decesso, ovvero coloro che vi abbiano avuto la residenza per un periodo non inferiore ad anni 10 ovvero pur non essendo nati nel comune di Orbassano abbiano avuto la madre residente all'atto della nascita; sono altresì inclusi tra i cittadini residenti il coniuge, ancorché non residente, di cittadini residenti. E' consentita la tumulazione dei resti o delle ceneri di persone non residenti in loculi concessi a residenti e già occupati.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la concessione di loculi e cellette ossario è consentita a persone non nate nel comune di Orbassano, che all'atto del decesso non ne risultino residenti, esclusivamente nei seguenti casi:
 - parenti di 1° grado di cittadini residenti in Orbassano;
 - coniuge, convivente more uxorio ovvero parenti di 1° grado di persone già inumate o tumulate nel cimitero del Comune di Orbassano.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, la concessione di loculi è consentita esclusivamente nei seguenti casi:
 - a – coniuge superstite del defunto;
 - b – convivente more uxorio superstite, risultante dallo stato di famiglia alla data del decesso.
 - c – figlio con handicap grave, **senza limiti di età**.
5. La concessione può altresì essere effettuata, in via derogatoria, a favore di cittadini richiedenti di età superiore a 70 anni, fatte salve eventuali disposizioni di salvaguardia stabilite dalla Giunta Comunale.

6. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili poste sulla medesima fila, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7. Nel medesimo loculo possono essere tumulati i resti o le ceneri di più persone, appartenenti alla famiglia del defunto indicato nell'atto di concessione, intendendosi per tali il coniuge ed i parenti sino al 2° grado.
8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. E' consentito destinare il loculo non ancora utilizzato alla sepoltura del coniuge o di parenti di 1° grado del concessionario.

Articolo 76 – Uso delle sepolture private

1. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e quarto comma, punto 4.2 dell'articolo 73, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. E' consentita la tumulazione, in via provvisoria e per un periodo non superiore ad anni 2, della salma o dei resti di persona estranea alla famiglia del concessionario, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia, previo il consenso di cui al successivo articolo 80.
3. La sepoltura di famiglia può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, salvo il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
4. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata **al coniuge e** agli affini fino al 4° grado.
5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in base alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
8. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei concessionari depositata presso gli uffici competenti.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato dello opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 77 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri

che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 78 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 73, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 90 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 79 – Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 76 sono tenuti a darne comunicazione entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 76, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Gli aventi diritto alla sepoltura, individuati ai sensi del precedente art. 76, comma 4 in relazione all'originario concessionario, non decadono dal diritto medesimo per effetto dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione effettuata ai sensi del presente comma.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 76, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Articolo 80 – Consensi

1. Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria, la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione, alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo.
2. All'estremo della tomba può apporsi il nome della salma accolta. Per il consenso si richiede un atto del titolare, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano. Se la sepoltura è indivisa tra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato.

Articolo 81 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del prezzo dei manufatti nella disponibilità comunale ed alle tariffe correnti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 82 – Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - 1.1. Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - 1.2. L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 83 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 73, salvo i casi di decadenza, quando:
 - 1.1. Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - 1.2. Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 84 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'articolo 73, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.

2. In tal caso spetterà al concessionario e agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto al 3° comma dell'articolo 83.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 85 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 86 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
 - 1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - 1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'articolo 76, penultimo comma;
 - 1.4. Quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 78, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - 1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 77;
 - 1.6. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti 1.5 e 1.6 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 87 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente competente per i servizi di stato civile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Dirigente competente per la gestione del cimitero disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 88 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del DPR 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 89 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprese idonee.
2. Per l'esecuzione di lavori di cui al comma 1 l'impresa dovrà munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, occorre richiedere il permesso all'Ufficio Tecnico Comunale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni tecniche e regolamentari renderà l'impresa ed eventuali privati cittadini passibili di una sanzione da € 258,00 a € 1.550,00, comminata a giudizio del dirigente del settore Tecnico ovvero del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, con provvedimento motivato.
5. Le imprese che operano all'interno del cimitero hanno la piena responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.

Articolo 90 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti da professionisti abilitati, devono essere conformi ai requisiti fissati dal P.R.C. ed essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Non è richiesto il parere preventivo dell'A.S.L. ai sensi della D.G.R. n. 115 – 6947 del 05.08.2002 adottata dalla Giunta Regionale del Piemonte.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro in conformità alle disposizioni del P.R.C. e dell'Amministrazione Comunale.

3. Nelle aree in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione purchè sia rispettata la capacità ricettiva determinabile attraverso la descrizione degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 285/1990 e su quanto più dettagliatamente riproposto dal P.R.C.
4. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere in pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.
11. Alle sepolture private di cui al comma 1^a si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Articolo 91 – Responsabilità.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 92 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 93 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizi o può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi lo spazio adiacente alla costruzione, ove autorizzato al deposito, deve essere riordinato e libero da materiali.

Articolo 94 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 95 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nei sette giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere allo smontaggio di armature e ponti, all'allontanamento delle attrezzature e materiali di cantiere e dovranno recintare adeguatamente l'area dei lavori.

Articolo 96 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la conformità delle opere di costruzione di sepolture familiari eseguite con il progetto presentato e approvato, nonché l'assenza di danni causati alle strutture comunali.

Articolo 97 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - 2.1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - 2.2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - 2.3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - 3.1. eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - 3.2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e di ditte;
 - 3.3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - 3.4. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - 3.5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 98 – Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - 1.1. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, che presso parrocchie ed enti di culto;
 - 1.2. fornire feretri e gli accessori relativi;
 - 1.3. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 99 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - 1.1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno di luoghi di cura e di degenza;
 - 1.2. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - 1.3. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - 1.4. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 100 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "Uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 101 – Mappa

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 102 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - 2.1. generalità del defunto o dei defunti;
 - 2.2. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - 2.3. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - 2.4. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - 2.5. gli estremi del titolo costitutivo;
 - 2.6. la data e il numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - 2.7. la natura e la durata della concessione;
 - 2.8. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - 2.9. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 103 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 104 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Dirigente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si intendono richiamate le norme e le disposizioni contenute nel regio decreto legge 9.12.1926, n. 2389, convertito dalla legge 15.12.1928, n. 883 e nel relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15.12.1927, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Articolo 105 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti,

o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 106 – Concessioni pregresse

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 107 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, ad eccezione delle concessione dei loculi e delle cellette per le quali si applica la disciplina di cui al precedente art. 74 comma 6.

Articolo 107 – Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione iuris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 108 – Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 109 – Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
2. L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
5. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Articolo 110 – Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali occorre fare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e dal vigente Regolamento Comunale recante norme per la gestione della raccolta rifiuti e igiene urbana.

Articolo 111 – Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto; successivamente verrà ripubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Oggetto	1
Articolo 2 - Competenze e organizzazione del servizio	1
Articolo 3 - Responsabilità	1
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	2
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico	2
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	2
Articolo 6 - Dichiarazione di morte	2
Articolo 7 - Denuncia della causa di morte	3
Articolo 8 - Accertamenti necroscopici	3
Articolo 9 - Rinvenimento di parti di cadavere	4
Articolo 10 - Autorizzazioni alla sepoltura	4
Articolo 11 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	4
Articolo 12 - Sepoltura di nati morti e prodotti abortivi	4
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	4
Articolo 13 - Depositi di osservazione ed obitori	4
Articolo 14 - Periodo di osservazione dei cadaveri	5
Articolo 15 - Riscontro diagnostico	5
Articolo 16 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio	6
Articolo 17 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	6
Articolo 18 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	7
CAPO IV - FERETRI	7
Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro	7
Articolo 20 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Articolo 21 - Fornitura gratuita dei feretri	9
Articolo 22 - Piastrina di riconoscimento	9
CAPO V - TRASPORTO	9
Articolo 23 - Servizio trasporti funebri	9
Articolo 24 - Autorizzazione all'espletamento del servizio	10
Articolo 25 - Modalità dei trasporti	10
Articolo 26 - Costo dei servizi	11
Articolo 27 - Servizio Comunale trasporto a "classe unica"	11
Articolo 28 - Responsabilità dell'impresa	11
Articolo 29 - Orario dei trasporti	12
Articolo 30 - Riti religiosi	12
Articolo 31 - Trasferimento di salme senza funerale	12
Articolo 32 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	12
Articolo 33 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	13
Articolo 34 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	13
Articolo 35 - Trasporti all'estero o dall'estero	13
Articolo 36 - Trasporto di ceneri e resti	14
Articolo 37 - Vetture funebri	14
Articolo 38 - Rimesse delle vetture funebri	14
TITOLO II - CIMITERI	14
CAPO I - CIMITERI	14

Articolo 39 – Elenco cimiteri	14
Articolo 40 – Disposizioni generali	14
Articolo 41 – Reparti speciali nel cimitero	15
Articolo 42 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	15
Articolo 43 – Ammissioni nel reparto nati morti.	15
Articolo 44 – Servizio di custodia e manutenzione	15
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	16
Articolo 45 – Disposizioni generali	17
Articolo 46 - Piano regolatore cimiteriale	17
CAPO III- INUMAZIONE E TUMULAZIONE	18
Articolo 47 – Inumazione	18
Articolo 48 - Tumulazione	18
Articolo 49 - Deposito provvisorio	19
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	19
Articolo 50 - Esumazioni ordinarie	19
Articolo 51 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	19
Articolo 52 – Esumazione straordinaria	20
Articolo 53 – Estumulazioni	20
Articolo 54 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	20
Articolo 55 – Raccolta delle ossa	21
Articolo 56 – Oggetti da recuperare	21
Articolo 57 – Disponibilità dei materiali	21
CAPO V – CREMAZIONE	21
Articolo 58 – Cremazione	21
Articolo 59 – Modalità per il rilascio all'autorizzazione alla cremazione	22
Articolo 60 – Urne cinerarie	22
Articolo 61 - Affidamento ai familiari per la conservazione o per la dispersione delle ceneri	23
Articolo 62 - Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari	24
Articolo 63 - Luoghi di dispersione delle ceneri	25
Articolo 64 - Recesso dall'affidamento	25
Articolo 65 - Deposito provvisorio e rinvenimento di urne	25
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	26
Articolo 66 – Orario	26
Articolo 67 – Disciplina dell'ingresso	26
Articolo 68 – Divieti speciali	26
Articolo 69 – Riti funebri	27
Articolo 70 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni	27
Articolo 71 – Fiori e piante ornamentali	27
Articolo 72 – Materiali ornamentali	27
TITOLO III – CONCESSIONI	28
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	28
Articolo 73 – Sepolture private	28
Articolo 74 – Durata delle concessioni	29
Articolo 75 – Modalità di concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie.	29
Articolo 76 – Uso delle sepolture private	30
Articolo 77 – Manutenzione	30
Articolo 78 – Costruzione dell'opera – Termini	31
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	31

Articolo 79 – Divisione, subentri	31
Articolo 80 – Consensi	32
Articolo 81 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	32
Articolo 82 – Rinuncia a concessione di aree libere	32
Articolo 83 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	32
Articolo 84 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	32
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	33
Articolo 85 – Revoca	33
Articolo 86 – Decadenza	33
Articolo 87 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	34
Articolo 88 – Estinzione	34
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	34
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	34
Articolo 89 – Accesso al cimitero	34
Articolo 90 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	34
Articolo 91 – Responsabilità.	35
Articolo 92 – Recinzione aree – Materiali di scavo	35
Articolo 93 – Introduzione e deposito di materiali	35
Articolo 94 – Orario di lavoro	36
Articolo 95 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	36
Articolo 96 – Vigilanza	36
Articolo 97 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	36
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	37
Articolo 98 – Funzioni – Licenza	37
Articolo 99 – Divieti	37
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	37
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	37
Articolo 100 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	37
Articolo 101– Mappa	37
Articolo 102 – Annotazioni in mappa	38
Articolo 103– Scadenziario delle concessioni	38
CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	38
Articolo 104 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	38
Articolo 105 – Cautele	38
Articolo 106 – Concessioni pregresse	39
Articolo 107 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	39
Articolo 108 – Rimesse di carri funebri – Norma transitoria	39
Articolo 109 – Sanzioni	39
Articolo 110 – Smaltimento rifiuti cimiteriali	39
Articolo 111 – Entrata in vigore	39